COLLA QUALE SONO APPROVATE LE CONVENZIONI STIPULATE FRA I MINISTRI DEI LAVORI PUBBLICI E DELLE FINANZE E LE SOCIETA' FERROVIARIE ESERCENTI LE RETI MERIDIONALI, DEL MEDITERRANEO E DELLA SICILIA

Art. 4 (Convenzione con la Società per le Strade ferrate della Sicilia)

Condizioni tecniche e modalita' di costruzione.

La Societa' dovra' osservare, anche per quanto concerne le condizioni tecniche, le modalita' e i materiali da costruzione, tutte le disposizioni contenute nella legge sulle opere pubbliche del 20 marzo 1865, in quanto non siano derogate dalla presente Convenzione.

La Societa' dovra' inoltre osservare le seguenti norme e prescrizioni:

a) Larghezza della piattaforma stradale m. 5,00.

b) Altezza della massicciata m. 0,50.

c) Larghezza della massicciata al piano superiore delle rotaie m. 3,00.

d) Dimensioni delle traverse: metri 2 e centimetri 60 di lunghezza, centimetri 22 di larghezza, centimetri 13 di altezza;

e) Armamento a giunto sospeso con rotaie di 9 metri di lunghezza e del peso a metro lineare di chilogrammi 36;

f) Larghezza libera delle opere d'arte fra i parapetti metri 4 50;

g) Larghezza minima delle gallerie al livello delle rotaie metri 4 20;

h) Altezza dal piano delle rotaie all'intradosso del volto nelle gallerie metri 5.50;

i) Nicchie in galleria da una sola parte a distanza di trenta metri, con marciapiedi dalla parte delle nicchie;

k) Le modalita' in genere del corpo stradale, delle gallerie e delle opere d'arte minori, saranno conformi a moduli da presentarsi all'approvazione del Governo, pigliando per norma i tipi esistenti nelle strade ferrate della Sicilia;

l) Le curve e le pendenze staranno nei limiti seguenti:

raggio minimo delle curve metri trecento, con facolta' alla Societa' di ridurlo a metri duecentocinquanta per le curve agli ingressi nelle stazioni;

pendenza massima venticinque per mille per la linea Noto-Licata e ventotto per mille per

la linea Scordia-Caltagirone, con facolta' alla Societa' di portarla al trenta per mille tra Grammichele e Caltagirone.

Versione in vigore dal 8 agosto 1888, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Colla quale sono approvate le convenzioni stipulate fra i Ministri dei Lavori Pubblici e delle Finanze e le Societa' ferroviarie esercenti le reti Meridionali, del Mediterraneo e della Sicilia
Estremi	Legge 20 luglio 1888, n. 5550
Partizione	Convenzione con la Società per le Strade ferrate della Sicilia
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 24 luglio 1888

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/colla-quale-sono-approvate-le-convenzioni-stipulate-fra-i-ministri/convenzione-con-la-societa-per-le-strade-ferrate-della-sicil-art-4/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it